



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

24/2015

Febbraio/11/2015 (*)

Napoli 19 Febbraio 2015

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (id: decreto semplificazioni) ha innovato significativamente la disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi IVA.

La disposizione è in vigore dal 13 dicembre 2014 ed ha la finalità di semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi IVA, in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea.

Con la Circolare n.32/E del 30 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la portata delle nuove regole.

L'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, (id: decreto semplificazioni) ha sostituito l'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 apportando notevoli modifiche che consentono **particolari semplificazioni per i rimborsi annuali e trimestrali IVA.**

In particolare, le **novità di maggior rilievo** riguardano:

- la **decorrenza del termine di tre mesi per l'esecuzione dei rimborsi**, che è stata anticipata alla **data di presentazione della dichiarazione** (il precedente testo faceva riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione), con conseguente accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi.
- i **rimborsi fino a 15.000 euro sono eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione** per i rimborsi annuali o dell'istanza

di rimborso, per quelli relativi a periodi inferiori all'anno. Viene, quindi, **estesa da 5.164,57 a 15.000 euro la soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento,**

- ad eccezione della presentazione della dichiarazione o dell'istanza.
- il comma 3 del nuovo articolo 38-bis prevede che **i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro,** richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio, **sono eseguiti senza presentazione di garanzia,** purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti:

1. **presentazione della dichiarazione annuale** o dell'istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 15.000 euro, **recante il visto di conformità** di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o la **sottoscrizione alternativa** relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il **controllo contabile** di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.
2. **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,** a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **che attesti la sussistenza di talune ben individuate condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.**

Il comma 6 del nuovo articolo 38-bis stabilisce che **la prestazione della garanzia esonera il contribuente dall'apportare il visto di conformità** (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso.

Pertanto, **il contribuente può scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell'apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva.**

Più nel particolare, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, dovrà attestare che:

1. il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale

gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

2. non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

3. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In ultimo, **i rimborsi di importo superiore a 15.000** euro continueranno ad essere eseguiti previa **presentazione della garanzia** quando il rimborso è richiesto :

- a) da **soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni**: questo requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative;
- b) da **soggetti passivi ai quali**, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, **sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 - al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c) da **soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità** o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) da **soggetti passivi** che richiedono il **rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN